

**N. 00775/2008 REG.ORD.SOSP.
N. 00837/2008 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 837 del 2008, proposto da:

ABC FARMACEUTICI S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Montanaro Laura Ferrua Magliani, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, via del Carmine, 2;

contro

- la Provincia di Torino, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Silvana Gallo e Annalisa Di Cuia, con domicilio eletto presso le medesime in Torino, via Maria Vittoria, 12;
- il Comune di Ivrea, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Piero Golinelli e Gianni Martino, con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi in Torino, via Stefano Clemente, 22;
- l'A.R.P.A. Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, in persona del legale rappresentante pro tempore; l'Azienda Sanitaria Locale To. 4, Autorita' D'Ambito Torinese A.T.O.3,

Smat Societa' Metropolitana Acque Torino S.p.a., Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.a., il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, non costituiti in giudizio;
- la Regione Piemonte, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, non costituita in giudizio;
- il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della deliberazione della Giunta Provinciale di Torino assunta in data 4.3.2008, Verbale n. 9 - Prot. 176-17212/2008, trasmessa con nota del servizio Valutazione Impatto Ambientale e Attività Estrattiva della Provincia di Torino prot. n. 0188827/LB6/Ps del 13.2.2008, pervenuta in data 20.3.2008, con cui la Giunta esprimeva, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 40/98, giudizio negativo di compatibilità ambientale al progetto presentato dalla società ABC Farmaceutici S.p.A. e denominato "Impianto di depurazione acque di scarico industriali classificabili come rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi per conto proprio e conto terzi", da realizzarsi nel Comune di Ivrea, località San Bernardo (TO);

nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione e memoria della Provincia di Torino, con la relativa documentazione;

Vista la memoria di costituzione e difesa del Comune di Ivrea, con la relativa documentazione;

Viste le memorie della società ricorrente e della Provincia di Torino e l'ulteriore documentazione depositata;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del 26 settembre 2008 il Primo Referendario Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;

Considerato che, al sommario esame proprio della fase cautelare, il ricorso non presenta profili di fondatezza che possono portare ad un giudizio di ragionevole accoglimento, atteso che, per quanto dedotto: 1) la valutazione di compatibilità ambientale rileva anche su aspetti di carattere territoriale rilevanti sulla sostenibilità urbanistica, tenuto anche conto che nel caso di specie è emersa una problematica della viabilità di accesso, come richiamata nella motivazione del provvedimento impugnato, non considerata nell'esposizione delle censure; 2) l'introduzione di una variante "ex lege", ex art. 208 d.lgs. n. 152/06, opera solo dopo una positiva valutazione ambientale, nel senso sopra rappresentato, che ne costituisce presupposto; 3) la pronuncia della Provincia non poteva che essere vincolata all'intero progetto come presentato e richiesto; 4) anche dopo la riduzione al 50% dell'apporto di reflui "conto terzi" rimane comunque il contrasto con il carico urbanistico di zona, alla base del pronunciamento specifico del Comune di Ivrea; 5) non è necessaria una dettagliata confutazione esplicita delle osservazioni del privato, ai sensi dell'art. 10 bis l.n. 241/90,

Considerato, altresì, che il pregiudizio dedotto appare generico e di contenuto patrimoniale e non risulta provata l'inesistenza di soluzioni alternative.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, Sezione 1[^] rigetta la domanda cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 26 settembre 2008 con l'intervento dei Magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Primo Referendario

Ivo Correale, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/09/2008

IL SEGRETARIO